



Comune di Pontebba

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2015
N. 29 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

L'anno 2015, il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Buzzi Ivan	Sindaco	Presente
Buzzi Sergio	Consigliere	Presente
Macor Elena	Consigliere	Presente
Anzilutti Anna	Consigliere	Presente
Cappellaro Gian Mario	Consigliere	Presente
De Monte Isabella	Consigliere	Presente
Nassimbeni Sandro	Consigliere	Assente
Maso Maurizio	Consigliere	Presente
Donadelli Arianna	Consigliere	Presente
Gitschthaler Rudy	Consigliere	Assente
Buzzi Ivana	Consigliere	Presente
Cipollone Antonio	Consigliere	Presente
Marra Sara	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 23/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Rosalba Micossi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 23/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Rosalba Micossi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e succ mod ed integr., con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione della stessa, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSIDERATO che la suddetta disciplina è stata oggetto di successivi interventi normativi tra i quali quelli operati con il D.L. n. 102/2013 convertito in L. n. 124/2013;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);

TENUTO CONTO che, ai sensi della suddetta Legge e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il regime delle aliquote e le possibilità di modifica delle stesse da parte del Comune è il seguente:

Aliquota di base: 0,76 %
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

Aliquota abitazione principale: 0,4%
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Detrazione per abitazione principale € 200,00.

DATO ATTO altresì che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

DATO ATTO che a seguito delle modifiche apportate all'art. 13 del D.L. 201/2011 dal D.L. 101/2013 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed alle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del suddetto articolo 13;

VISTO altresì il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato, da ultimo dall'art. 1 comma 107 della L. n. 147/2013, in base al quale i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

PRECISATO CHE:

- per abitazione principale ai fini IMU s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- per pertinenza ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RICHIAMATI gli artt. 11 e 13 del Regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con delibera n. 38 del 20.06.2014;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e succ. mod. ed int.);

RICHIAMATO l'art. 1 comma 708 della L. 27/12/2013 n. 147 il quale prevede che a partire

dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dalla Legge 20 dicembre 2012, n. 228 la quale prevede in particolare:

- art. 1, comma 380, lett. a) ; al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011;
- art. 1, comma 380, lett. f): è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- art. 1, comma 380, lett. g): i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 e succ. mod. ed int., come modificato, in particolare dall'art. 10, comma 4 lettera b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RICHIAMATE le deliberazioni C.C. nr. 12 del 10/04/2012, nr. 29 del 26/07/2013 e nr. 40 del 20/06/2014 di fissazione delle aliquote IMU anni 2012, 2013 e 2014;

RICHIAMATA la propria delibera n. 38 del 20/06/2014, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTA la propria precedente deliberazione avente ad oggetto: "Fissazione aliquota TASI anno 2015" con la quale si è stabilito, anche per il corrente anno, di non applicare la tassa sui servizi indivisibili"

ACCERTATO che i trasferimenti regionali hanno subito una contrazione di oltre 140mila euro e pertanto, al fine di assicurare il mantenimento dei servizi in favore della collettività si rende necessario ritoccare lievemente l'aliquota dell'imposta municipale unica;

RITENUTO, a seguito delle simulazioni di gettito in funzione delle diverse scelte in materia di aliquote e detrazioni, di poter stabilire il seguente regime per l'applicazione dell'I.M.U. nel Comune di Pontebba, per l'annualità 2015:

* aliquota ordinaria: **0,91 per cento**

- * aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011: **0,5 per cento**
- * aliquota immobili abitativi e relative pertinenze posseduti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e regolarmente assegnati: **0,5 per cento**
- * di dare atto che NON viene esercitata la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e pertanto sugli stessi verrà applicata l'aliquota dello 0,76 per cento (aliquota standard fissata dallo Stato per effetto delle riserva del gettito IMU);
- * di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € **200,00**.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale del 04.06.2014 n. 1 di prot. 0003800 di nomina dei T.P.O.;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

UDITI i seguenti interventi:

Sindaco: precisa che per l'anno in corso l'amministrazione ha ritenuto di aumentare lievemente l'aliquota IMU portandola dallo 0,86% allo 0,91%; l'aumento non interessa le prime case ma solo le abitazioni a disposizione ed in parte va a compensare il mancato introito TASI, imposta per la quale l'aliquota è stata fissata allo 0,00%;

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:11.-

FAVOREVOLI:11.-

CONTRARI:0.-

ASTENUTI:0.-

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) Di stabilire il seguente regime per l'applicazione dell'I.M.U. nel Comune di Pontebba, per l'annualità 2015:

A) ALIQUOTE:

- aliquota ordinaria: **0,91 per cento**
- aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011: **0,5 per cento**
- aliquota immobili abitativi e relative pertinenze posseduti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e regolarmente assegnati: **0,5 per cento**

B) DETRAZIONI per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- 3) Di NON esercitare la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sui quali, pertanto, verrà applicata l'aliquota dello 0,76 per cento (aliquota standard fissata dallo Stato per effetto delle riserva del gettito IMU);
- 4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. l'art. 10, comma 4 lettera b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35;

CON SEPARATA VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:11.-

FAVOREVOLI:11.-

CONTRARI:0.-

ASTENUTI:0.-

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art.17, co.12, della L.R.17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Ivan BUZZI

Il Segretario
dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 13/07/2015 al 28/07/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Pontebba, li 13/07/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
dr.ssa Paola Leschiutta

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Pontebba, li 13/07/2015

Il Responsabile dell'esecutività
dr.ssa Paola Leschiutta
